



D.R. 18.11.2022 n. 256

recante modifica del Regolamento Didattico di
Ateneo, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

Il Rettore

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e decreti successivi;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, ai sensi del DM 2 ottobre 2004 n. 270 e decreti successivi, emanato con Decreto Rettorale n. 310 del 9 novembre 2011 e successive modificazioni;
- vista la delibera del Senato Accademico del 21 giugno 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2022, che ha emanato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo
- vista la delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2022 e del Comitato Esecutivo del 9 novembre 2022, che ha portato una ulteriore modifica all’articolo 32 del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo

DECRETA

È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e decreti successivi come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Andrea Prencipe

LUISS



Regolamento Didattico di Ateneo

ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e decreti successivi



INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Finalità

TITOLO I

Organizzazione dell'attività didattica: titoli e strutture

- Art. 3 Titoli e corsi di studio
- Art. 4 Classi di corsi di studio
- Art. 5 Corsi di laurea triennale
- Art. 6 Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico
- Art. 7 Corsi di specializzazione
- Art. 8 Dottorati di ricerca
- Art. 9 Master
- Art. 10 Corsi di Perfezionamento e di Formazione
- Art. 11 Strutture didattiche dei corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico
- Art. 12 Strutture didattiche dei corsi post-lauream
- Art. 13 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
- Art. 14 Controllo della qualità delle attività svolte dall'ateneo
- Art. 15 Valutazione delle attività svolte dall'ateneo

TITOLO II

Regolamentazione dell'attività didattica

- Art. 16 Istituzione e ordinamento didattico dei corsi di studio
- Art. 17 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea triennale
- Art. 18 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico
- Art. 19 Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 20 Crediti formativi universitari
- Art. 21 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico
- Art. 22 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
- Art. 23 Programmazione delle attività formative
- Art. 24 Curricula e piani di studio
- Art. 25 Orientamento
- Art. 26 Tutorato
- Art. 27 Divulgazione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi
- Art. 28 Esami e verifiche del profitto
- Art. 29 Prova finale dei corsi di laurea triennale
- Art. 30 Prova finale dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico



TITOLO III

a) Docenti

Art. 31 Doveri didattici dei professori

b) Studenti

Art. 32 Immatricolazioni ed iscrizioni ad anni successivi a quello di immatricolazione

Art. 33 Iscrizione a corsi singoli

Art. 34 Criteri e modalità per il riconoscimento crediti

Art. 35 Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art. 36 Interruzione e sospensione degli studi

Art. 37 Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

Art. 38 Certificazione del titolo di studio

Art. 39 Doveri degli studenti

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 40 Approvazione del regolamento didattico di ateneo

Art. 41 Modifiche del regolamento didattico di ateneo

Art. 42 Norme transitorie



Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) Per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".
- b) Per regolamento didattico di ateneo, il regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
- c) Per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
- d) Per corsi di studio (di seguito anche CdS), i corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e i corsi di specializzazione come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04.
- e) Per titoli di studio, la laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04.
- f) Per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
- g) Per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche.
- h) Per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali.
- i) Per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
- j) Per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato.
- k) Per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'art. 11 del D.M. 270/04.
- l) Per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.
- m) Per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
- n) Per università o ateneo: la Luiss Guido Carli.
- o) Per statuto: lo statuto della Luiss Guido Carli.
- p) Per regolamento generale di ateneo: il regolamento generale della Luiss Guido Carli.
- q) Per SUA-CdS: la Scheda Unica Annuale di ciascun corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico attivato dalla Luiss Guido Carli.



Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento didattico di ateneo, secondo quanto previsto dalla Legge 19 Novembre 1990 n. 341, dal D.M. 3 Novembre 1999 n. 509 e dal D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270 e successivi Decreti attuativi, detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Luiss Guido Carli, di seguito denominata Luiss Guido Carli, e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati.
2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente dell'ateneo.

TITOLO I

Organizzazione dell'attività didattica: titoli e strutture

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

1. La Luiss Guido Carli rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a. Laurea triennale (L).
 - b. Laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (LM).
 - c. Diploma di specializzazione (DS).
 - d. Dottorato di ricerca (DR/Ph.D.).
2. La Luiss Guido Carli rilascia altresì i titoli di master universitari di primo e secondo livello.
3. La laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico, il diploma di specializzazione sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio.
4. Il dottorato di ricerca è conseguito al termine del corso di dottorato.
5. Il master universitario è conseguito al termine del programma di master.
6. La Luiss Guido Carli può attivare corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
7. La Luiss Guido Carli, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Art. 4 - Classi di corsi di studio

1. Le classi vengono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
2. La Luiss Guido Carli istituisce i corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali.



3. Si può prevedere l'attivazione di più corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, purché i corsi rispettino la normativa ministeriale in termini di differenziazione dei crediti formativi.
4. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un numero minimo di crediti così come definito dalla normativa ministeriale.
5. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
6. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, la Luiss Guido Carli può istituire il corso di studio come appartenente ad ambedue le classi, ovvero "interclasse". Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative, attivate nelle due classi di laurea, devono condividere un numero minimo di crediti così come definito dalla normativa ministeriale.
7. Lo studente indica, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Nel rispetto della normativa vigente è lasciata la possibilità allo studente di modificare la scelta fatta, entro l'iscrizione all'ultimo anno di corso.
8. I regolamenti, dei singoli corsi di studio sono redatti in conformità alla normativa vigente e al presente regolamento.

Art. 5 - Corsi di laurea triennale

1. La laurea triennale è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea triennale compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il corso di laurea triennale ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali nell'osservanza della normativa vigente.
4. Per conseguire la laurea triennale lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.
5. I corsi di laurea triennale possono essere realizzati sia con il concorso della stessa università, sia con il concorso di più atenei italiani o stranieri.

Art. 6 - Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

1. La laurea magistrale è conseguita al termine dei corsi di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore



magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.

2. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
4. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
5. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 crediti nei corsi di durata quinquennale e 360 crediti nei corsi di durata sessennale.
6. I corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono essere realizzati sia con il concorso di più strutture didattiche della stessa università, sia con il concorso di più atenei italiani o stranieri.

Art. 7 - Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati presso l'università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
5. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 8 - Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal regolamento dottorati di ricerca di ateneo.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.



4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
5. Per la disciplina di ogni altro aspetto relativo ai Dottorati di Ricerca (a titolo non esaustivo: requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi, istituzione, durata e funzionamento dei corsi di Dottorato, Dottorato industriale e altre forme di collaborazione, diritti e doveri dei dottorandi, valutazione e finanziamento dei corsi di Dottorato, ecc.) si rimanda allo specifico regolamento dottorati di ricerca di ateneo.

Art. 9 - Master

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 341/1990, in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99, la Luiss Guido Carli può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il diploma di master di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il diploma di master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea triennale o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. La Luiss Guido Carli può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti di primo e di secondo livello.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea triennale; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Art. 10 - Corsi di Perfezionamento Universitario e di Formazione

1. Luiss Guido Carli promuove corsi di perfezionamento e formazione (anche denominati di Alta Formazione o Executive), che mirano allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore.
2. I corsi di perfezionamento universitario prevedono il rilascio, da parte del direttore del corso, di un attestato di frequenza e dell'attribuzione di CFU a seguito del superamento di una prova finale.
3. Per accedere ai corsi di perfezionamento universitario i candidati devono essere in possesso della laurea triennale o della laurea magistrale secondo quanto specificato nel relativo bando.
4. I corsi di formazione prevedono il rilascio di un attestato di frequenza, da parte del direttore del corso senza rilascio di CFU.
5. Ai corsi di formazione possono accedere anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario ma in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.



Art. 11 - Strutture didattiche dei corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico

1. Le school (di seguito anche denominate scuole) sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative, organizzate in corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono attivate le seguenti school: una undergraduate school per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, una graduate school per i corsi di laurea magistrale.
3. Sono organi delle scuole i consigli delle school (uno per la undergraduate school ed uno per la graduate school), la cui composizione è determinata dal regolamento generale di ateneo. I consigli delle school sono presieduti dai dean of school che li convoca e ne rende esecutive le deliberazioni. I compiti dei consigli della school e le attribuzioni del dean of school sono stabiliti dal regolamento generale di ateneo.
4. L'organizzazione e il funzionamento delle school sono disciplinati dai relativi regolamenti.
5. Per ogni corso di studio è nominato un direttore di corso di studio.
6. I direttori dei corsi di studio sono nominati dai dean of school (undergraduate e graduate) cui afferiscono i corsi di studio.
7. È competenza del direttore del corso di studio il monitoraggio del corso e la verifica del rispetto dei requisiti di qualità dello stesso, previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.
8. Le competenze e le funzioni dei direttori dei corsi di studio sono disciplinate da apposito regolamento.
9. Il consiglio di corso di studio, presieduto dal direttore del corso di studio, è costituito da tutti i docenti di ruolo e a contratto titolari di insegnamento nonché dalle rappresentanze studentesche elette ai sensi del vigente regolamento elettorale.
10. I consigli di corso di studio sono disciplinati da apposito regolamento.
11. In base ad appositi accordi possono essere attivati corsi di studio interuniversitari, in convenzione o consorzio con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.
12. L'organizzazione e il funzionamento della didattica degli eventuali corsi interuniversitari saranno disciplinati da apposito regolamento.
13. Il regolamento individuerà altresì le modalità di iscrizione degli studenti, la responsabilità amministrativa dei corsi, incluso il rilascio del titolo, salvo apposite previsioni contenute negli accordi o nelle convenzioni.
14. Nel caso di consorzio con enti di ricerca, italiani o stranieri, la Luiss Guido Carli manterrà la responsabilità amministrativa del corso e del rilascio del titolo accademico.

Art. 12 - Strutture didattiche dei corsi post-lauream

1. Le scuole post laurea (di seguito anche post-graduate school), attivate ai sensi dello Statuto, organizzano la didattica post-lauream prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle professioni.
2. Le post-graduate school costituiscono la struttura didattica di riferimento dei master universitari di I e II livello, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione



3. Le post-graduate school partecipano altresì alla realizzazione, anche previa partecipazione a gare pubbliche, di progetti di formazione, di ricerca applicata e di assistenza e trasferimento di competenze a laureati, quadri e dirigenti nazionali ed internazionali.
4. Ciascuna post-graduate school è presieduta da un presidente ed è diretta da un dean of post-graduate school.
5. L'organizzazione e il funzionamento delle post-graduate school sono disciplinati da apposito regolamento.
6. I master di I e II livello e i corsi di perfezionamento possono essere attivati dalla Luiss Guido Carli anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
7. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso di master è affidata alla Luiss Guido Carli, ovvero a un Ente partecipato dalla Luiss o con essa convenzionato.
8. In base ad appositi accordi possono essere attivati corsi di studio post lauream interuniversitari e scuole interateneo di specializzazione in convenzione o consorzio con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.
9. L'organizzazione e il funzionamento della didattica degli eventuali corsi interuniversitari saranno disciplinati da apposito regolamento. Il regolamento individuerà altresì le modalità di iscrizione degli studenti, la responsabilità amministrativa dei corsi, incluso il rilascio del titolo, salvo apposite previsioni contenute negli accordi o nelle convenzioni.

Art. 13 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Con deliberazioni degli organi previsti dallo statuto e a norma di legge, la Luiss Guido Carli attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione quali-quantitativa della docenza dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previo apposito censimento da parte del presidio qualità e relazione favorevole del nucleo di valutazione dell'università, nel rispetto della normativa vigente.
2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:
 - a. I requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi.
 - b. I requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi.
 - c. I requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari a quanto stabilito dalla normativa vigente.
 - d. Le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
3. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella apposita banca dati del Ministero. L'attivazione dei corsi avviene a seguito del superamento delle procedure di accreditamento da parte dell'ANVUR.



4. Nel caso di disattivazioni, la Luiss Guido Carli assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega le strutture didattiche competenti a disciplinare, altresì, la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

14. Controllo della qualità delle attività svolte dall'ateneo

1. La sorveglianza ed il monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e la promozione del suo continuo miglioramento sono competenza del presidio di qualità.
2. Il presidio sorveglia e monitora il regolare ed adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame del CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento), in conformità a quanto programmato e dichiarato e a promozione del miglioramento della qualità della formazione.

Art. 15 - Valutazione delle attività svolte dall'ateneo

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo delle attività svolte dall'ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del nucleo di valutazione di ateneo.
2. Alla raccolta e alla elaborazione degli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività svolte dall'ateneo provvede il nucleo di valutazione sulla base delle indicazioni fornite: dal prorettore per la didattica e dal prorettore per la ricerca, dai consigli della school e consigli di dipartimento per le valutazioni della didattica e della ricerca; dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo per le attività concernenti la valutazione della gestione del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e dei servizi amministrativi. Il nucleo di valutazione si avvale, altresì, delle relazioni annuali delle commissioni paritetiche docenti-studenti, della scheda di monitoraggio annuale, dei rapporti di riesame ciclico dei corsi di studio e delle indicazioni dei comitati di indirizzo e, sulla base della documentazione ricevuta, formula indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di formazione e di ricerca dell'ateneo.
3. Per la valutazione della didattica e dei servizi agli studenti si utilizzano anche i dati raccolti tra gli studenti con appositi questionari o altre forme di consultazione.
4. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti, al presidio di qualità e, successivamente, al consiglio di corso di studio, al consiglio della school, al consiglio di dipartimento, al senato accademico, al comitato esecutivo e al consiglio di amministrazione.



TITOLO II

Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 16 - Istituzione e ordinamento didattico dei corsi di studio

1. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure del presente regolamento, del DM 30 gennaio 2013 n. 47 e successive modificazioni e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
3. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli delle school interessate, previo apposito censimento del presidio di qualità.
4. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere favorevole della commissione paritetica docenti-studenti, il parere di competenza del nucleo di valutazione dell'ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento universitario, ove previsto.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
6. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, l'istituzione del corso di studio è disposta, con decreto del rettore.
7. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina:
 - a. La denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto.
 - b. La classe o le classi di appartenenza e la struttura didattica responsabile del corso di studio.
 - c. La modalità di erogazione della didattica (convenzionale, mista, a distanza).
 - d. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati con riferimento ai descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea e agli sbocchi professionali previsti, anche in relazione alle attività classificate dell'ISTAT.
 - e. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste dalle lettere a) e b) dell'art.10 comma 1 del D.M. 270/04, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso.
 - f. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formative.
 - g. Le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e gli eventuali obblighi formativi.
 - h. Il numero massimo di crediti riconoscibili, di cui all'art. 34 del presente regolamento, secondo la normativa vigente.



- i. Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possa essere redatto l'elaborato scritto eventualmente richiesto per il conseguimento del titolo.
- j. Ogni altra informazione prevista per il completamento della scheda SUA-CdS.
8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. fissando, ove richiesto dalla normativa vigente, un numero minimo totale di crediti. In caso di corsi di studio interscuola o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
9. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Art. 17 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea triennale

1. Le attività formative dei corsi di laurea triennale sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base.
 - b. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
 - c. Attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo.
 - d. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
 - e. Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 - f. Attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.
 - g. Attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative non convenzionali, culturalmente



qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente.

- h. Attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea.

Art. 18 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

1. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) Attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, ove previsti.
 - b) Attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
 - c) Attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo.
 - d) Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base, ove previsti, e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
 - e) Attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico.
 - f) Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 - g) Attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente.
 - h) Attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale o del corso di laurea magistrale a ciclo unico.



Art. 19 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge 341/1990 e ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 270/04, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico del corso di studio e con il regolamento didattico di ateneo nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.
2. Il regolamento didattico dei corsi di studio determina:
 - a. I requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica.
 - b. Le indicazioni relative agli Obblighi Formativi Aggiuntivi richiesti nei corsi di laurea triennale;
 - c. L'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative.
 - d. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.
 - e. I curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali.
 - f. Le attività a scelta dello studente e i relativi crediti.
 - g. Le altre attività formative previste e i relativi crediti.
 - h. La tipologia delle forme didattiche, eventualmente anche a distanza, degli insegnamenti, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.
 - i. Le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
 - j. Le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti.
 - k. Le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio.
 - l. Le modalità di verifica della conoscenza delle lingue, di altre competenze richieste dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU.
 - m. I CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità formali della prova medesima.
 - n. Le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.
 - o. I docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di riferimento ai sensi della normativa vigente.
 - p. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche di riferimento.
4. L'università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal senato accademico, su proposta dei consigli delle school interessate, formulate in base alla scheda di monitoraggio annuale e al rapporto di riesame ciclico di ciascun corso di studio.



6. Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni del nucleo di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, sono garantite agli studenti, in quanto inserite nella SUA-CdS.

Art. 20 - Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile compatibilmente con quanto previsto dai decreti ministeriali entro il limite del 20%.
2. Il rapporto tra ore di lezione frontale e crediti formativi può oscillare tra 6-10 ore di lezione frontale per ogni credito; il carico didattico del programma deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti previsti per l'insegnamento in relazione alla preparazione personale da parte dei discenti: ovviamente questa proporzione deve essere inversamente proporzionale alla formazione frontale.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento del corso di studio.
6. Gli studenti che maturano i crediti previsti nel regolamento didattico del corso di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale (180, 120, 300, 360 crediti), sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
7. La Luiss Guido Carli garantisce l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi a ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative, nei limiti previsti dalla normativa.

Art. 21- Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale ed a un corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.



2. Per accedere ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva possono essere indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso attraverso l'istituzione di attività formative integrative.
3. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.
4. La Luiss Guido Carli stabilisce annualmente, con delibera dei propri Organi accademici, le modalità per l'espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico mediante la quale vengono verificate le conoscenze richieste per l'accesso.

Art. 22 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono i criteri di accesso, che devono prevedere i requisiti curriculari necessariamente maturati dallo studente nel percorso formativo pregresso, e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
3. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il regolamento didattico di ciascun corso di studio definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
4. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
5. La Luiss Guido Carli stabilisce annualmente, con delibera dei propri Organi accademici, le modalità per l'espletamento delle procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale mediante le quali viene verificata l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Art. 23 - Programmazione delle attività formative

a) Programmazione insegnamenti e attribuzione compiti didattici

1. I consigli delle school programmano le attività formative per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.



2. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
3. I consigli delle school possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
4. Gli insegnamenti possono essere di durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti dei corsi di studio possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.
5. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
6. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di studio sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
7. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di studio ma che non possano essere attivati nel singolo corso di studio per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo.

b) Calendario accademico

1. Il Calendario accademico è approvato dal senato accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento, di attività di esame e prove finali.
2. Il Calendario accademico dovrà prevedere di norma la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica e quelli riservati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità).
3. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, da settembre a giugno.
4. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche e accademiche di riferimento.
5. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
6. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.



7. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti, in ottemperanza della programmazione accademica annualmente deliberata dal consiglio di amministrazione, da ciascun corso di studio evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti fuori corso.
8. Le prove finali per il conseguimento della laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.
9. Le prove finali per ogni anno accademico si svolgono nell'arco di tre sessioni: estiva, autunnale e straordinaria. Modifiche alla programmazione annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

Art. 23 - Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico possono prevedere uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.
La Luiss Guido Carli prevede, per i propri studenti, la possibilità di integrare il proprio piano di studio attraverso la scelta di percorsi di formazione che hanno l'obiettivo di sviluppare competenze cognitive e comportamentali trasversali. Per la frequenza di tali percorsi è possibile prevedere il riconoscimento di crediti formativi, secondo le delibere del senato accademico.
Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Art. 25 - Orientamento

1. Le attività di orientamento si prefiggono quale scopo quello di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare, agli iscritti, un servizio di accoglienza, assistenza e sostegno per un agevole inserimento nella vita della comunità ed una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria che prevenga la dispersione e il ritardo negli studi.
Le attività, previste dalle leggi vigenti, si rivolgono alle tre fasi fondamentali della vita universitaria:



- a. Scelta del corso di studio.
 - b. Percorso degli studi.
 - c. Accesso al mondo del lavoro e/o all'alta formazione.
2. L'ufficio orientamento organizza – avvalendosi di un network composto da docenti, laureati e studenti dell'università – le attività di orientamento. Queste sono rivolte agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti responsabili delle attività di orientamento degli istituti del territorio nazionale e agli studenti universitari e hanno lo scopo di fornire informazioni sull'offerta didattica, sulla vita all'interno dell'ateneo e sulle future opportunità professionali.
 3. La Luiss Guido Carli, tramite il career service, offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare tirocini e stage presso le aziende e gli enti convenzionati; gestisce l'incontro tra le offerte di lavoro provenienti dalla rete di aziende convenzionate e le domande dei neolaureati; fornisce ai laureandi le informazioni e la formazione necessarie ad affrontare con successo il mercato del lavoro; orienta i laureandi e i laureati alla scelta del percorso professionale più consono alle loro caratteristiche personali ed al tipo di laurea; coordina e gestisce i rapporti con gli enti e le imprese.

Art. 26 - Tutorato

1. L'università assicura il tutorato, inteso come l'insieme delle iniziative volte ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi.
2. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. E' istituito, presso l'ateneo, il servizio di tutorato di ateneo.
4. I tutor di ateneo costituiscono il punto di riferimento dello studente durante il percorso accademico e lo affiancano per orientarlo e consigliarlo nelle scelte e per supportarlo nell'organizzazione degli studi e nella gestione dei rapporti con le cattedre, gli uffici e i servizi dell'ateneo.
5. E' altresì istituito, presso l'ateneo, il servizio di tutorato didattico.
6. I tutor didattici forniscono supporto per l'approfondimento dei contenuti di specifiche materie e supportano lo studente per l'individuazione di strumenti e metodi volti al superamento delle difficoltà nello studio di specifiche materie.
7. Le funzioni tutoriali rientrano anche nell'attività istituzionale dei docenti.

Art. 27 - Divulgazione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi

1. L'offerta didattica dell'ateneo è pubblica.
2. E' compito delle school rendere pubblici la programmazione didattica, i syllabus, i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalla school stessa.
3. L'ateneo, nell'ottica della massima trasparenza, rende disponibili sul sito di ateneo ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi.



Art. 28 - Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, volte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della prosecuzione della loro carriera accademica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi e che quindi concorrono alla definizione della media finale, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) per le quali è prevista la semplice registrazione di idoneità senza attribuzione di voto e che di conseguenza sono escluse dal computo della media finale (es. seminari, laboratori, tirocini, ecc.).
2. In ciascun corso di laurea triennale non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti a una unità. Le valutazioni relative alle attività formative, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 15 del presente regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi e il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode.
La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.
Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
4. Il presidente della commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile della relativa verbalizzazione.
5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento
6. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal consiglio della school e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge



le funzioni di presidente della commissione; il secondo è un altro docente o titolare di contratto di collaborazione alla cattedra o cultore della materia. Il verbale di esame è firmato dal presidente della commissione giudicatrice o da altro docente designato in qualità di supplente.

7. Per discipline formate da due o più moduli coordinati i docenti dei vari moduli, dopo aver fissato di comune accordo le date degli appelli d'esame, partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente e contribuiscono al voto
8. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello già reso pubblico potrà essere anticipata. Il presidente della commissione può prevedere un'eventuale articolazione dell'appello. Il dean of school, per motivate ragioni e in via del tutto eccezionale, può autorizzare il posticipo di un appello d'esame e la conseguente comunicazione agli interessati.
9. In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa e debitamente prenotato, può sostenere gli esami di profitto come previsto dal regolamento del proprio corso di studi nel rispetto delle propedeuticità e degli accertamenti di frequenza eventualmente previsti, presentando al presidente della commissione esaminatrice un documento di riconoscimento.
10. Le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche e informatiche sono disciplinate nei regolamenti di corso di studio e possono anche essere rappresentate da certificazioni rilasciate da strutture esterne all'ateneo internazionalmente riconosciute.

Art. 29 - Prova finale dei corsi di laurea triennale

1. La prova finale dei corsi di laurea triennale consiste nella valutazione di un elaborato scritto in italiano e/o in lingua straniera. L'argomento deve essere attinente ad un insegnamento nel quale il laureando abbia sostenuto l'esame o di cui abbia ottenuto il riconoscimento/convalida, ad esclusione dei corsi liberi e degli insegnamenti che prevedono un'idoneità.
La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti a essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
2. L'argomento viene concordato con un docente che sia, o sia stato, titolare dell'insegnamento scelto o comunque competente nella materia e che, all'atto della richiesta, risulti come docente di ruolo o a contratto dell'ateneo; Il relatore sarà il garante del lavoro svolto.
3. L'elaborato, una volta approvato dal relatore, verrà valutato da una commissione nominata dal dean of school ovvero da un suo delegato. La commissione, formata da almeno tre membri, è presieduta da un docente di ruolo interno, al quale spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
4. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla commissione, su proposta del relatore, in base ai contenuti e al curriculum studiorum. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità.



5. Il numero dei crediti e il punteggio da attribuire all'elaborato finale verranno stabiliti dai regolamenti di corso di studio che potranno introdurre eventuali integrazioni al presente regolamento. La valutazione dovrà essere riferita all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale e il tempo impiegato ai fini del conseguimento del titolo.
6. Per le scadenze e le modalità relative al processo conseguimento titolo si rimanda al sito internet e al calendario accademico pubblicato.

Art. 30 - Prova finale dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

1. La prova finale dei corsi di laurea magistrale e magistrale e a ciclo unico consiste nella discussione e valutazione di una dissertazione scritta (tesi), in italiano e/o in lingua straniera. L'argomento deve essere attinente a un insegnamento nel quale il laureando abbia sostenuto l'esame o di cui abbia ottenuto il riconoscimento/convalida, ad esclusione dei corsi liberi e degli insegnamenti che prevedono un'idoneità. La tesi dovrà manifestare la maturità critica, linguistica e scientifica corrispondente alle figure culturali e professionali specifiche di ciascuna laurea magistrale e dovrà essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
2. L'argomento viene concordato con un docente che sia, o sia stato, titolare dell'insegnamento scelto o comunque competente nella materia e che, all'atto della richiesta, risulti come docente di ruolo o a contratto dell'ateneo. Il relatore e il correlatore (quest'ultimo designato dal dean of school o suo delegato sulla base della disciplina e dell'argomento scelto dallo studente) saranno garanti del lavoro svolto.
3. La tesi, una volta approvata dal relatore e dal correlatore, verrà discussa davanti a una commissione nominata dal dean of school o da un suo delegato. La commissione, di cui fanno parte il relatore e il correlatore, è formata da almeno cinque membri e presieduta da un docente di ruolo interno.
4. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla commissione di laurea, su proposta del relatore, sulla base del curriculum dello studente. La valutazione deve tener conto della maturità scientifica e della preparazione attestata attraverso l'esame di laurea. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. Può essere concessa all'unanimità anche una speciale menzione.
5. Il numero dei crediti e il punteggio da attribuire alla tesi verranno stabiliti dai regolamenti didattici dei corsi di studio che potranno introdurre eventuali integrazioni alla presente normativa.
6. Per le scadenze e le modalità relative al processo conseguimento titolo si rimanda al sito internet e al calendario accademico pubblicato.



TITOLO III

a) Docenti

Art. 31 - Doveri didattici dei professori

1. I professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e i professori a contratto (di seguito denominati anche docenti) partecipano attivamente alla vita della comunità di ateneo.
2. I professori di ruolo e i ricercatori svolgono anche attività di ricerca e di aggiornamento scientifico
3. I docenti sono tenuti a svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, orientamento e tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalità stabiliti da appositi regolamenti.
4. L'attività didattica dei docenti si realizza in:
 - a. Lezioni on campus e/o online.
 - b. Orientamento, tutorato e assistenza agli studenti.
 - c. Verifica del processo di apprendimento e prove di valutazione finale al termine degli stessi.
 - d. Seminari.
 - e. Assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati finali.
 - f. Partecipazione alle commissioni di esame alle commissioni di laurea.
 - g. Forme sperimentali di didattica alternativa.
 - h. Altre attività comunque previste dalla normativa vigente e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e le attività a lui assegnate, ivi compreso il ricevimento degli studenti.
6. I docenti sono tenuti a predisporre il programma di ciascun modulo didattico a essi affidato, secondo le tempistiche e le indicazioni definite dalla struttura didattica di riferimento.

b) Studenti

Art. 32 - Immatricolazioni ed iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti della Luiss Guido Carli coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, di specializzazione e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. L'iscrizione si perfeziona con la presentazione della domanda d'immatricolazione comprensiva dei necessari allegati, e il pagamento delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme.



3. I competenti organi accademici potranno deliberare annualmente l'iscrizione a tempo parziale a singoli corsi di laurea, disciplinando le relative modalità attuative.
4. L'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di master universitario e di specializzazione della Luiss Guido Carli o di altri atenei è regolamentata in conformità con la normativa vigente.
5. Il consiglio di amministrazione delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.
6. L'immatricolazione dei cittadini stranieri e/o con titoli di studio conseguiti all'estero è subordinata alla conformità alla normativa vigente.
7. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento del contributo unico e della tassa regionale per il diritto allo studio, in base alle scadenze previste dal calendario accademico. Gli studenti che al termine dell'ultimo anno di corso, rispetto alla durata normale del corso di studi, non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio o, avendoli conseguiti, devono ancora sostenere la prova finale/dissertazione della tesi, proseguono gli studi iscrivendosi in qualità di fuori corso.
8. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione a un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati (art. 27 del regolamento sugli studenti - R.D. 4 giugno 1938, n. 1269). L'eventuale rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente.

Art. 33 - Iscrizione a corsi singoli

1. Gli studenti UE e non, ovunque residenti e provenienti da università o istituti universitari italiani ed esteri, statali o legalmente riconosciuti, possono essere ammessi alla frequenza di uno o più insegnamenti universitari attivati presso la Luiss Guido Carli nel rispetto dell'organizzazione didattica e logistica dell'ateneo. Gli studenti extra UE residenti all'estero ai fini dell'iscrizione ai corsi singoli sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.
2. Gli studenti iscritti ad uno o a più corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti e, qualora abbiano sostenuto delle prove d'esame, anche un attestato del profitto riportato, comprensivo dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
3. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
4. L'iscrizione a corsi singoli si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento dei contributi richiesti, ove previsti.
5. Sono ammessi a seguire corsi singoli anche i titolari di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione.
6. L'importo del contributo da versare nel caso di iscrizione a uno o più corsi singoli è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione della Luiss Guido Carli.



Art. 34 - Criteri e modalità per il riconoscimento crediti

1. Il presente articolo disciplina le modalità di: a) abbreviazioni di corso relative a studenti già in possesso di titolo universitario; b) trasferimento di studenti iscritti alla Luiss Guido Carli verso altro ateneo; c) trasferimento di studenti provenienti da altro ateneo italiano; d) riconoscimento crediti da ateneo estero; e) riconoscimento crediti da master di I e II livello; f) cambio di corso di studi.
2. I consigli delle school deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero e/o master di I e II livello, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

Le stesse deliberano altresì sul riconoscimento della carriera di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

3. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e a esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della normativa vigente.
5. Le strutture accademiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati indicati nel regolamento didattico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, le competenze e abilità professionali certificate nonché altre competenze e abilità maturate o in attività formative di livello post-secondario, in particolare quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso

a) Abbreviazioni di corso

1. Laureati e diplomati, in possesso di un titolo di studio universitario, possono chiedere l'immatricolazione con abbreviazione di carriera. La domanda sarà sottoposta all'esame della competente struttura didattica, che procederà alla valutazione della carriera pregressa, riformulandola in crediti se svolta secondo ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in base ai requisiti deliberati dai rispettivi consigli della school. Gli studenti provenienti da altro ateneo dovranno allegare alla domanda, oltre la prevista documentazione, un certificato di laurea con gli esami sostenuti e i relativi programmi.

b) Trasferimenti verso altro ateneo

1. Può essere presentata domanda di trasferimento verso altro a ordinamento italiano. Dopo aver presentato domanda di trasferimento, lo studente non è tenuto a rinnovare l'iscrizione presso la Luiss Guido Carli. All'atto della presentazione deve essere in regola con il pagamento di tasse e



contributi. Dal giorno della presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame né ritirare certificazioni.

2. Lo studente è il solo responsabile della legittimità della propria domanda di trasferimento verso altra università italiana e pertanto deve verificare l'esistenza di eventuali vincoli posti dalle diverse sedi universitarie e, dove richiesto, ottenerne il nullaosta.
3. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento ad altra università italiana viene trasmesso alla sede di destinazione il foglio di congedo. Qualora lo studente non ottenesse il trasferimento nella sede voluta, l'università di destinazione provvederà a restituire il documento di cui sopra alla Luiss Guido Carli. Lo studente tornerà nello status precedente alla domanda di trasferimento e se vorrà continuare gli studi dovrà assolvere a tutti gli adempimenti legati alla regolare iscrizione all'anno di corso. Lo studente trasferito non può tornare a iscriversi presso un corso Luiss Guido Carli se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda non sia giustificata da gravi e comprovati motivi.

c) Trasferimento da altro ateneo italiano

1. Lo studente è tenuto alla presentazione della pre-domanda di trasferimento da altra sede universitaria, per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.
2. Il dean of school o suo delegato procederà all'esame delle pre-domande di trasferimento e stabilirà l'ammissibilità/non ammissibilità, l'anno di corso e il numero di esami e crediti riconosciuti sulla base dei requisiti deliberati. Successivamente alla comunicazione dell'esito lo studente potrà chiedere il trasferimento dall'università di provenienza. Il dean of school provvederà alla delibera definitiva.

d) Riconoscimento crediti da ateneo estero

1. In caso di possesso di un titolo di studio a ordinamento straniero o di crediti sostenuti presso un ateneo estero sarà possibile valutare l'ammissione e il riconoscimento di esami presso un corso di laurea offerto in Luiss.
2. Il consiglio della school - cui è indirizzata la richiesta - delibera, caso per caso, l'ammissione, l'anno di iscrizione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi stabiliti nel relativo ordinamento didattico.

e) Riconoscimento crediti da master di I e II livello

1. In caso di possesso di un master universitario sarà possibile valutare l'ammissione e il riconoscimento di esami presso un corso di laurea offerto in Luiss.
2. Il consiglio della school - cui è indirizzata la richiesta - delibera, caso per caso, l'ammissione, l'anno di iscrizione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi stabiliti nel relativo ordinamento didattico.



e) Cambio di corso di studi

1. Lo studente può presentare la domanda relativa al cambio corso di studi, per l'a.a. successivo nei tempi stabiliti dal calendario accademico, e comunque non prima di aver concluso almeno il primo anno di corso.
2. Il consiglio della school ricevente la richiesta di passaggio delibera, caso per caso, l'ammissione, l'anno di corso e il riconoscimento dei crediti formativi, secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi formativi stabiliti nel relativo ordinamento didattico.
3. Gli studenti dovranno regolarizzare l'iscrizione in base alle scadenze pubblicate.

Art. 35 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, nel quadro della cooperazione universitaria internazionale, la Luiss Guido Carli promuove azioni specifiche volte a rafforzare il livello di internazionalizzazione dei propri programmi formativi, attraverso:
 - a. La previsione di periodi di studio all'estero presso università di paesi europei ed extra-europei con le quali la Luiss Guido Carli abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione (Erasmus o bilaterale).
 - b. La realizzazione di periodi di mobilità strutturata all'estero nei corsi di studio, finalizzati al conseguimento di titoli doppi/multipli e disciplinati riguardo agli aspetti didattico-organizzativi con apposite convenzioni.
 - c. L'attivazione, in collaborazione con istituzioni accademiche straniere, di programmi integrati di studio finalizzati al rilascio del titolo congiunto, mediante la stipula di apposite convenzioni che prevedono l'attivazione dei suddetti programmi.
 - d. Il riconoscimento di crediti ottenuti presso istituzioni accademiche europee ed extra-europee alle quali gli studenti si siano autonomamente iscritti per la frequenza di corsi estivi e semestrali in assenza di apposite convenzioni e previa autorizzazione da parte della Luiss.
2. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero sarà garantito l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità e dalla frequenza/partecipazione alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Luiss Guido Carli.
3. Nell'individuazione delle attività formative da seguire all'estero, che sostituiscono parte del curriculum previsto dal corso di studio di appartenenza, si persegue la complessiva coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio, al di là della puntuale corrispondenza di contenuti e CFU con le singole attività formative previste nel corso di studio. A tal fine è possibile stabilire corrispondenze fra interi pacchetti di CFU.
4. Le modalità di riconoscimento degli studi compiuti all'estero e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti della Luiss Guido Carli sono disciplinate dai regolamenti dei singoli programmi.
5. La rinuncia alla selezione per i programmi di mobilità strutturata per titoli e crediti in un arco temporale che non consenta la fruizione dell'opportunità ad altro studente verrà gestita secondo le modalità approvate dal senato accademico.



6. La partecipazione ai programmi di mobilità internazionale può dare diritto all'attribuzione di bonus aggiuntivi sul punteggio di laurea.
7. Programmi di mobilità per crediti:
 - a) I programmi di mobilità per crediti consentono agli studenti di svolgere all'estero un periodo di studi restando iscritti alla propria università e ottenendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero come parte integrante del loro curriculum universitario. Nel caso di partecipazione a programmi di scambi internazionali, gli studenti sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi presso l'università di accoglienza. Tali tasse restano invece a carico dello studente in caso di partecipazione a corsi estivi o semestrali ai quali lo studente si sia autonomamente iscritto al di fuori di appositi accordi di scambio.
 - b) La responsabilità accademica di questi programmi è affidata a coordinatori accademici responsabili delle diverse aree disciplinari mentre la gestione operativa degli accordi di cooperazione e della relativa mobilità studentesca è affidata all'ufficio student mobility.
 - c) Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero presenta un piano di studi che indica le attività formative da svolgere presso l'università ospitante.
 - d) Al termine del periodo di studi all'estero, verificata la congruità e la regolarità della certificazione esibita, si procede al riconoscimento delle attività formative svolte e dei crediti conseguiti. Tali crediti saranno inseriti nella carriera dello studente e imputati sia alle attività formative che ai settori disciplinari di riferimento con la votazione tradotta secondo le modalità approvate dalla commissione relazioni internazionali studenti, che è composta dai coordinatori accademici responsabili per il programma di scambi internazionali.
8. Programmi di mobilità strutturata per titoli e crediti:
 - a) I programmi di mobilità strutturata per titoli e crediti consentono agli studenti di svolgere all'estero un periodo di studi, restando iscritti alla propria università. Durante la mobilità, gli esami sostenuti presso le università di accoglienza sono riconosciuti come parte integrante del curriculum universitario degli studenti. Al completamento degli studi, per le tipologie di programmi di mobilità per titoli viene rilasciato o un titolo doppio/multiplo o un titolo congiunto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le Istituzioni hanno sede. Per le tipologie di mobilità strutturata per crediti vengono rilasciati unicamente i relativi crediti di corsi e attività svolte all'estero.
 - b) Le convenzioni per programmi di mobilità strutturata con rilascio di titoli doppi o congiunti sono approvate dalle school (undergraduate e graduate) e disciplinano, tra l'altro, gli aspetti didattici e organizzativi relativi ai percorsi di studio e agli studenti iscritti. Sulla base del principio di reciprocità, nelle convenzioni possono essere disciplinati i casi di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie per tutti gli studenti partecipanti o per alcune tipologie.
 - c) Per realizzare percorsi formativi totalmente integrati si possono prevedere, disciplinandoli nelle convenzioni interuniversitarie, vincoli ulteriori nella scelta delle attività formative da



parte degli studenti ammessi, nonché, laddove necessario, l'acquisizione di un numero di CFU maggiore rispetto a quello previsto per il percorso formativo offerto alla generalità degli studenti.

- d) La responsabilità accademica relativa al piano studi congiunto è affidato al Coordinatore Accademico, nominato dal dean della scuola di riferimento.
 - e) Al completamento degli studi, agli studenti iscritti ai programmi di mobilità strutturata viene rilasciato un titolo congiunto o doppio/multiplo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le Istituzioni hanno sede. Nei casi di titoli doppi/multipli, i soggetti incaricati in ateneo di conferire il titolo attribuiscono la votazione in centodecimi a seguito della discussione della prova finale in presenza, ovvero convertendo la valutazione già espressa dalla sede partner. In alternativa, le strutture accademiche possono definire i casi in cui si procede alla valutazione della prova finale sulla base del relativo elaborato. In questi casi non è richiesta la presenza del laureando.
 - f) Tenendo conto del numero limitato di corsi frequentati dagli studenti partecipanti ai programmi di mobilità strutturata per titoli e crediti tali studenti possono chiedere l'assegnazione della tesi esclusivamente nelle discipline presenti nel loro piano di studio ai docenti che hanno tenuto il relativo corso oppure ad altro docente appartenente a un Settore Scientifico Disciplinare uguale o affine.
9. Accordi strutturati per reclutamento studentesco:
- a) Nel rispetto della normativa vigente, nel quadro delle azioni di internazionalizzazione dell'ateneo, la Luiss Guido Carli promuove azioni specifiche volte ad aumentare il numero di studenti non italiani iscritti ai corsi di laurea, sia triennali che magistrali, attraverso programmi di cooperazione universitaria internazionale.
 - b) Gli studenti iscritti a un corso di primo ciclo di quattro anni che abbia completato almeno 180 ECTS o suo equivalente possono essere iscritti, in presenza di una convenzione interuniversitaria, a una laurea magistrale presso Luiss.
 - c) In presenza di una convenzione interuniversitaria, per gli studenti che intendono iscriversi a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico presso la Luiss con solo 11 anni di scolarità, la procedura di ammissione e la relativa verifica dei titoli prevede di presentare la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari.

Art. 36 - Interruzione e sospensione degli studi

1. L'interruzione degli studi universitari e la sospensione della carriera si realizzano nel momento in cui lo studente omette il pagamento di una rata delle tasse universitarie e sospende la sua attività per almeno un intero anno accademico.



a) Interruzione degli studi

1. Gli studenti che intendono riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione sono tenuti a chiedere la ricostruzione della carriera secondo le modalità e i termini stabiliti dal comitato esecutivo.

b) Sospensione degli studi

1. Gli studenti possono chiedere la sospensione “temporanea” dagli studi per gravi motivi di salute, maternità e servizio civile o per proseguirli presso Accademie militari italiane o università estere, o per l’iscrizione ad un dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal comitato esecutivo.

Art. 37 - Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

1. È possibile rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che restringa l’efficacia della rinuncia. Essa sarà irrevocabile per lo studente, che quindi non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa. La rinuncia è atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri.
2. Lo studente che ha ottenuto l’iscrizione a un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati (art. 27 del regolamento sugli Studenti – R.D. 4 giugno 1938, n. 1269).
3. Dopo l’accettazione della rinuncia da parte dell’università, sarà possibile ottenere la restituzione dell’eventuale titolo di studi depositato contestualmente all’immatricolazione.
4. La decadenza dagli studi interviene a seguito di inerzia nell’esercizio dei diritti derivanti dallo stato giuridico di studente, protrattasi per un determinato periodo di tempo. Gli studenti iscritti ai corsi di studio che non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, sono considerati decaduti. Coloro che incorrono nella decadenza perdono definitivamente l’iscrizione all’università, con annullamento della carriera universitaria percorsa. Ciò comporta inoltre l’impossibilità di ottenere passaggi o trasferimenti. Possono comunque ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera svolta, con specifica annotazione di decadenza. Non decade: chi ha superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente dell’esame di laurea, cui potrà accedere qualunque sia il tempo intercorso dall’ultimo esame; chi presenta la dichiarazione di esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo.

Art. 38 - Certificazione del titolo di studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal rettore, dal dean della scuola competente e dal direttore generale.
2. Ai sensi della normativa in vigore, l’università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.



Art. 39 - Doveri degli studenti

1. Tutti gli studenti iscritti all'università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per l'iscrizione. Sono inoltre tenuti a osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca e in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente ai sensi del relativo codice di condotta, senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria.
3. Lo studente è tenuto alla compilazione del piano di studi individuale secondo le modalità e le scadenze deliberate e pubblicate.
4. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto è necessario:
 - a. essere in regola con l'iscrizione e il pagamento del contributo unico;
 - b. essere debitamente prenotato;
 - c. aver frequentato gli insegnamenti previsti dall'ordinamento e dal piano di studi, approvato dai competenti Organi Accademici;
 - d. aver sostenuto gli esami eventualmente propedeutici.
5. Gli Studenti non devono agire in modo da falsare la valutazione e il giudizio sul proprio rendimento nello studio. I comportamenti posti in essere in violazione delle suddette regole sono sanzionati dai competenti organi accademici, proporzionalmente alla gravità degli stessi e alla loro reiterazione.
6. Resta ferma in ogni caso la responsabilità civile e penale derivante a titolo personale dai comportamenti posti in essere.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al codice etico.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 40 - Approvazione del regolamento didattico di ateneo

1. Il presente regolamento è deliberato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione. Viene emanato con decreto del rettore, che ne stabilisce l'entrata in vigore.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'ateneo.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.



Art. 41 - Modifiche del regolamento didattico di ateneo

1. Modifiche al presente regolamento didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 42- Norme transitorie

1. Espletate le procedure richieste, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale, salvo sia diversamente stabilito all'interno del suddetto decreto.
Il regolamento si applica ai corsi di studio istituiti e attivati. L'ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico.
2. Gli studenti hanno la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente regolamento. I consigli delle school disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e, previa approvazione dei relativi consigli delle school sono riconosciuti per il conseguimento delle lauree previste dal presente regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.